



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
Pròvincia di Teramo

* * * * *

Regolamento per l'arredo urbano
per le insegne d'esercizio e pubblicitarie,
tende e bacheche e per il publifono

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 - Applicazione del regolamento.....pag. 4
- ART.2 - Oggetto del regolamento.....pag. 5

TITOLO II

TIPOLOGIA E REQUISITI DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO, INSEGNE PUBBLICITARIE, PREINSEGNE, PUBBLICITA' ORDINARIA, PUBBLICITA' VARIA, TENDE E BACHECHE

- ART.3 - Insegne d'esercizio.....pag. 5
- ART.4 - Insegne pubblicitarie.....pag. 6
- ART.5 - Pubblicita' ordinaria.....pag. 6
- ART.6 - Pubblicita' varia.....pag. 6
- ART.7 - Tende.....pag. 7
- ART.8 - Bacheche.....pag. 7
- ART.9 - Altri mezzi pubblicitari.....pag. 7
- ART.10 - Requisiti generali delle insegne di esercizio e pubblicitarie, pubblicita'
ordinaria e bacheche.....pag. 7
- ART.11 - Caratteristiche delle insegne d'esercizio.....pag. 8
- ART.12 - Caratteristiche e requisiti generali delle tende.....pag. 9
- ART.13 - Tutela del decoro degli edifici.....pag.10

TITOLO III

UBICAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE, DELLE BACHECHE E DELLA PUBBLICITA' ORDINARIA

- ART.14 - Ubicazione delle preinsegne, insegne di esercizio e pubblicitarie.....pag.11
- ART.15 - Ubicazione delle bacheche.....pag.11
- ART.16 - Ubicazione della pubblicita' ordinaria.....pag.11

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONI

- ART.17 - Richiesta di autorizzazione.....pag.12
- ART.18 - Rilascio o diniego dell'autorizzazione.....pag.13
- ART.19 - Interventi di modifica.....pag.13
- ART.20 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....pag.13
- ART.21 - Condizioni dell'autorizzazione.....pag.14
- ART.22 - Decadenza dell'autorizzazione.....pag.14
- ART.23 - Revoca dell'autorizzazione.....pag.14
- ART.24 - Rimozione di installazioni abusive.....pag.14

TITOLO V

COLLOCAZIONE TEMPORANEA DI STRISCIONI TRASVERSALI ALLE VIE, PANNELLI, CASTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

- ART.25 - Striscioni trasversali alle vie, pannelli, castelli pubblicitari e simili, temporanei.....pag.15

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' FONICA, DELLA PUBBLICITA' A MESSAGGIO VARIABILE E DELLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI MANUFATTI POSTI IN APPOGGIO SU SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO

- ART.26 - Pubblicita' fonica.....pag.16
- ART.27 - Pubblicita' a messaggio variabile.....pag.17
- ART.28 - Pubblicita' effettuata a mezzo di manufatti posti in appoggio su suolo pubblico e/o privato.....pag.17

TITOLO VII

RISERVA PER L'ARREDO URBANO E DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PANNELLI INFORMATIVI SUGLI IMPIANTI COMUNALI

- ART.29 - Riserva per l'arredo urbano.....pag.17
- ART.30 - Disciplina della gestione del servizio di pannelli informativi su impianti comunali.....pag.17

TITOLO VIII

DISCIPLINA TRANSITORIA

- ART.31 - Norma transitoria.....pag.18

Allegati:

- Allegato "A" Piano degli impianti comunali per la segnaletica turistica, alberghiera, commerciale e industriale.
- Allegato "B" Schede di riferimento per i colori delle tende nelle zone pedonali permanenti.
- Allegato "C" Relazione di raffronto tra regolamenti del 12.02.1999.

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO

* * * * *

REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO PER LE INSEGNE D'ESERCIZIO E PUBBLICITARIE, TENDE E BACHECHE E PER IL PUBBLIFONO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Alba Adriatica, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal D.Lgs. 15.11.1993 n.507, così come modificato dal Decreto Legislativo 18.12.1997 n.473;
- b) dal Decreto Legislativo 18.12.1997 n.472;
- c) dall'art.23 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 così come modificati ed integrati dal D.P.R. del 16.09.1996 n.610;
- e) dall'art.14 della L. 29.06.1939 n.1497;
- f) dall'art.22 della L. 01.06.1939 n.1089;
- g) dalla L. 18.03.1959 n.132 e dall'art.10 della L. 05.12.1986 n.856;
- h) dalla Legge 15.05.1997 n.127;
- i) dalle norme contenute nei regolamenti locali vigenti che disciplinano la pubblicità, il servizio pubbliche affissioni e la TOSAP, qualora non siano in contrasto con il presente regolamento.

In particolare, le norme innovative del presente regolamento rispetto ai regolamenti comunali già esistenti sono:

- art.6 punto f) che si sostituisce all'art.14 del regolamento pubblicità;
- art.16 rispetto all'art.12 del regolamento pubblicità;
- art.17 rispetto al regolamento pubblicità prevede gli allegati per l'istanza di autorizzazione;
- art.18 rispetto all'art.9 del regolamento pubblicità;
- art.26 rispetto all'art.13 del regolamento pubblicità;
- artt.27 e 28 rispetto all'art.12 del regolamento pubblicità.

Gli articoli sopra indicati del regolamento pubblicità, sono modificati nei limiti indicati nella relazione di raffronto del 12.02.1999 del responsabile Sezione Tributi, che si allega al presente regolamento (allegato "C").

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina:

- a) la installazione, la sostituzione e la modifica di:
 - insegne d'esercizio;
 - insegne pubblicitarie;
 - pubblicità ordinaria;
 - pubblicità varia;
 - preinsegne;
 - tende;
 - bacheche;
 - altri mezzi pubblicitari;
 - striscioni, pannelli e castelli pubblicitari temporanei;

- b) dispone le modalità di esercizio della pubblicità fonica, della pubblicità a messaggio variabile e della pubblicità effettuata a mezzo manufatti posti in appoggio su suolo pubblico e/o privato;

- c) disciplina delle elementari regole di comportamento per la tutela del decoro degli edifici.

TITOLO II

TIPOLOGIA E REQUISITI DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO, INSEGNE PUBBLICITARIE, PREINSEGNE, PUBBLICITA' ORDINARIA, PUBBLICITA' VARIA, TENDE E BACHECHE

ART.3 INSEGNE D'ESERCIZIO

A) Per insegne d'esercizio si intendono le scritte, i simboli e similari, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede dell'esercizio e/o area di pertinenza accessoria alla stessa, che contengono il nome dell'esercente e/o la ragione sociale della ditta o Ente, la qualità dell'esercizio e la sua attività prevalente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

B) Per insegne d'esercizio definibili "targhe", si intendono semplici tabelle monofacciali, delle dimensioni massime di cm.50 (cinquanta) per lato, non luminose, riportanti l'indicazione dell'attività professionale o similare, ubicate agli ingressi della sede di attività, poste in edifici condominiali e similari.

L'installazione di dette targhe deve seguire criteri di unitarietà e modularità.

C) Per preinsegna si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di Km.5. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

ART.4 INSEGNE PUBBLICITARIE

Per insegne pubblicitarie si intendono le scritte, i simboli e similari, con le caratteristiche di cui all'art.3, esposte in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio.

ART.5 PUBBLICITA' ORDINARIA

Per pubblicità ordinaria si intendono tutti gli altri mezzi pubblicitari visivi quali cartelli, manufatti, fregi, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, displays elettronici, oggetti vari, nonché i segni orizzontali reclamistici.

ART.6 PUBBLICITA' VARIA

La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze e definita "pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita sulla fascia marittima limitrofa al territorio Comunale, definita "pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione manuale, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica";
- f) la pubblicità effettuata con lancio di oggetti o manifestini;

Per la pubblicità individuata al punto a), valgono le disposizioni dell'art.25, per quella individuata ai punti c) ed f), vale il divieto su tutto il territorio comunale ad eccezione di quelli installati unicamente per manifestazioni di carattere sportivo con

installazione non superiore a 5 (cinque) giorni, per la pubblicità individuata al punto e), valgono le disposizioni dell'art.26.

ART.7 TENDE

Per tende si intendono i manufatti in tessuto o in materiali flessibili o rigidi, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.

ART.8 BACHECHE

Per bacheche, vetrinette, teche e similari, si intendono i manufatti, fissati a parete o isolati, atti a contenere oggetti, fogli o messaggi pubblicitari.

Devono essere di disegno essenziale, possono avere chiusure frontali quali ante trasparenti e simili. Lo spessore di tali manufatti non può superare in ogni caso i cm.20.

ART.9 ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Per le definizioni relative agli altri mezzi pubblicitari non menzionati precedentemente, quali la sorgente luminosa, il cartello, il manifesto, lo striscione, la locandina, lo stendardo, il segno orizzontale reclamistico e l'impianto di pubblicità o propaganda, si rinvia al vigente "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità" e per il servizio pubbliche affissioni", nonché all'art.47 del D.P.R. 16.12.1992 n.495.

ART.10 REQUISITI GENERALI DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE, PUBBLICITA' ORDINARIA E BACHECHE

La collocazione di insegne, pubblicità ordinaria e bacheche deve rispondere a criteri di corretto inserimento ambientale e di rispondenza alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante.

La collocazione deve comunque rispettare le tipologie ed i criteri definiti in riferimento alle diverse zone del territorio, così come indicate nel presente regolamento e comunque la dimensione dell'insegna non può superare mq.2,00 per ogni singola attività.

La realizzazione deve avvenire con tecniche e con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilità.

Le dimensioni, la forma, i colori e l'eventuale sistema di illuminazione devono essere realizzati in modo tale da non generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione.

Le insegne luminose, si considerano preferibili quelle a luce indiretta o riflessa, cioè non contenenti al proprio interno la fonte luminosa ma illuminata da faretti o consimili posti in posizione adeguata.

Comunque va rispettata la conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 'Nuovo Codice della Strada' e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

ART.11 CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

Nelle zone di Viale della Vittoria, via Abruzzo, via Mazzini e Lungomare Marconi, intese quali parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, sono ammesse solo insegne di esercizio.

All'interno delle zone di Viale Della Vittoria e via Abruzzo interessate dalla pedonalizzazione, tali insegne saranno a luce indiretta o riflessa e non a cassonetto; di norma non sono ammesse le insegne a bandiera, fatta eccezione per quelle relative a farmacie, posti telefonici, ed altri servizi pubblici, le cui dimensioni saranno indicate dall'Ufficio Comunale competente.

In dette zone, le insegne frontali devono essere contenute nei limiti dell'arredo della vetrina.

Per vetrina si intende lo spazio che è compreso fra gli stipiti esterni e l'architettura delimitanti la luce dell'esercizio; nei casi in cui l'insegna frontale di esercizio non possa essere contenuta nell'intradosso delle vetrina, può essere installata fuori del vano vetrina stesso, purché sia realizzata non a cassonetto.

L'insegna può avere una sporgenza massima dal filo esterno del muro di cm.20.

Nelle restanti parti del territorio comunale le insegne di esercizio possono essere dei seguenti tipi:

a) Frontali:

Se interessano strade con marciapiede pubblico o di uso pubblico o spazi laterali non interessati da flusso di traffico veicolare, possono avere una sporgenza massima dal filo della parete esterna di cm.30, mantenendo comunque un risalvo di almeno cm.50 fra il punto più sporgente del manufatto e il termine esterno del marciapiede stesso; devono avere una altezza di montaggio tale che la distanza fra il marciapiede ed il filo inferiore dell'insegna sia superiore a m.2,50;

Se interessano strade senza marciapiede, devono rispettare almeno m.4,50 di distanza fra la carreggiata ed il filo inferiore dell'insegna stessa.

Altezze inferiori di montaggio sono ammesse per le insegne che non sporgono dal filo esterno del muro.

b) A bandiera:

Fatti salvi i requisiti di cui all'art.11, la sporgenza di tali insegne di esercizio non deve superare cm.100 di aggetto su spazio pubblico o di uso pubblico.

Qualora l'insegna a bandiera aggetti su spazi pubblici o di uso pubblico dotati di marciapiede, il manufatto deve mantenere un risalvo di almeno cm.50 fra il punto più sporgente e il termine esterno del marciapiede stesso, misurato in proiezione verticale e l'altezza minima di montaggio non deve essere inferiore a m.2,50;

In assenza di marciapiede, l'altezza minima di montaggio non deve essere inferiore a m.4,50.

Per i casi suddetti la parte superiore delle insegne a bandiera, non deve eccedere la linea di gronda o l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale dell'edificio interessato.

c) Su tetto, su pensilina o su parti strutturali aggettanti:

Le insegne su tetto, su pensilina o su parti strutturali aggettanti, devono essere composte di lettere singole, non a cassonetto. Nella zona di Viale della Vittoria, via Abruzzo e via Mazzini, tale posizionamento non è ammesso.

Le insegne d'esercizio installate sopra pensiline, non possono avere un'altezza superiore a cm.80. Se applicate sotto pensiline o parti strutturali aggettanti, non devono avere altezza di montaggio inferiore a m.2,50. Le insegne non possono eccedere il filo esterno della pensilina, salvo i casi di montaggio su fronte della pensilina stessa, per spessori di cm.20 a lettere singole non a cassonetto.

E' vietata l'installazione di insegne sui balconi.

ART. 12 CARATTERISTICHE E REQUISITI GENERALI DELLE TENDE

Caratteristiche

Le tende devono avere caratteristiche tali da inserirsi correttamente nell'ambiente circostante con particolare riferimento all'edificio al quale sono collegate.

La realizzazione deve avvenire con tecniche e materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilità, in particolare:

- la struttura deve essere dimensionata opportunamente per resistere agli sforzi a cui è sottoposta;
- le parti di struttura aggettanti sul piano di calpestio devono essere retraibili;
- le strutture di sostegno orizzontali e verticali, collegate al fabbricato o al suolo devono essere facilmente rimovibili;
- eventuali impianti elettrici, nel rispetto delle norme C.E.I., devono essere realizzati con linee interrato;
- le tende non devono ostacolare la visibilità di segnali stradali, semafori, e altre indicazioni di pubblica utilità;
- le tende non devono creare alterazioni ai prospetti edilizi e rispondere a criteri di unitarietà (nella forma, nella dimensione, nel colore e nel posizionamento delle medesime);
- nello stesso edificio tutte le tende devono rispondere ai riferiti criteri di unitarietà, nonchè rispondere a criteri di unitarietà per tipologia e colore e qualora collocate ai piani superiori, non possono sporgere oltre il filo dei balconi .

Requisiti

a) Tende a sbalzo:

Le tende a protezione di negozi o altri esercizi pubblici montate a sbalzo e aggettanti su spazi pubblici sono ammesse alle seguenti condizioni:

- presenza di marciapiede o di tratto stradale non interessato dal flusso veicolare (isole pedonali e simili);
- ingombro massimo inferiore di almeno cm.50 rispetto alla dimensione del marciapiede; per i tratti stradali senza marciapiede, ma non interessati dai veicoli, sporgenza massima di cm. 140;
- ogni elemento fisso della tenda, deve essere di altezza non inferiore a m. 2,20 dal piano di calpestio.

b) Tende appoggiate:

Le tende a protezione di negozi o altri esercizi pubblici dotate di montanti di appoggio, su spazi pubblici o di uso pubblico, sono ammesse alle seguenti condizioni:

- presenza di marciapiede o di tratto stradale non interessato dal flusso veicolare (isole pedonali e simili);
- le strutture di appoggio su suolo privato o privato di uso pubblico siano installate ad almeno cm. 50 dal limite interno del marciapiede pubblico, qualora la larghezza dello stesso sia inferiore a m.4.
- le strutture in appoggio su marciapiede pubblico di larghezza uguale o superiore a m.4 possono essere consentite fino ad un ingombro massimo pari alla metà della larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni di almeno m.2.
- nel rispetto delle prescrizioni sopra formulate sono ammesse soluzioni alternative di tipologia di tende appoggiate, preventivamente indicati dal competente Ufficio Comunale.
- le strutture in appoggio all'interno delle zone di Viale Della Vittoria e via Abruzzo interessate dalla pedonalizzazione permanente sono consentite per un ingombro massimo tale da salvaguardare il passeggio pedonale e la corsia carrabile. Lo spazio occupabile potrà essere pari alla lunghezza dell'esercizio ed avere una profondità massima tale da lasciare mt.2,00 dalle pareti murarie, portata a mt.2,50 per la corsia di passaggio carrabile. Per esercizi frontestanti l'installazione potrà avvenire esclusivamente con intervento comune ed unitario, salvo l'esplicita rinuncia di una delle due parti. Gli esercizi che potranno richiedere l'installazione di tende appoggiate sono unicamente pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.). Le strutture portanti delle tende potranno essere in legno o metallo con colore simil-legno. Le strutture non potranno essere ancorate alle pavimentazioni, ma semplicemente appoggiate. Nelle aree circoscritte dalle tende, è consentita l'installazione di pedane in legno di altezza massima di cm.15. Le tende da installare dovranno essere di colore tra quelli previsti nell'apposito allegato "B"; nella richiesta di autorizzazione edilizia per l'installazione delle tende, dovrà essere allegato un campione del tessuto prescelto. L'eventuale uso di fioriere ed altri elementi mobili di arredo urbano è consentito nel rispetto del criterio di uniformità alla tipologia dell'arredo urbano pubblico. Tale disposizione vale per tutti gli interventi privati all'interno delle zone pedonalizzate. L'installazione è possibile con la caratteristica della temporaneità, con periodo cronologicamente definito. Tale periodo dovrà essere ricompreso tra il 15 marzo ed il 15 ottobre di ogni anno solare.

Le tende montate a sbalzo nonché strutturate in appoggio possono essere installate nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art.17, in tema di richiesta di autorizzazione edilizia.

ART.13 TUTELA DEL DECORO DEGLI EDIFICI

Oltre alle disposizioni contenute negli articoli precedenti relative alle caratteristiche degli impianti pubblicitari, onde consentire tutela del decoro architettonico dell'ambiente, è vietato collocare sulle facciate degli edifici prospicienti su pubbliche vie, manufatti, stenditoi, elementi o scritte che arrechino pregiudizio al loro decoro o ne turbino l'estetica.

Eventuali scritte insulse presenti sulle facciate di edifici, dovranno essere cancellate a cura dei proprietari degli edifici stessi, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica dell'ordinanza che ne impone la cancellazione.

TITOLO III

UBICAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE, DELLE BACHECHE E DELLA PUBBLICITA' ORDINARIA

ART.14

UBICAZIONE DELLE PREINSEGNE, INSEGNE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE

Le insegne possono essere installate in corrispondenza dell'esercizio o in luogo diverso, se insegne pubblicitarie, laddove ammesse.

Le insegne di esercizio devono essere installate esclusivamente su suolo privato.

Possono aggettare su spazi pubblici o di uso pubblico.

Gli eventuali supporti verticali sono ammessi anche su spazi privati di uso pubblico, purché non ostacolino il flusso di traffico pedonale e/o veicolare e non siano ubicati in prossimità di incroci o spazi destinati a parcheggio di uso pubblico.

Le insegne pubblicitarie devono essere installate esclusivamente su suolo privato.

Le preinsegne potranno essere collocate esclusivamente negli appositi castelletti previsti dall'Ente e localizzati nell'allegato "A" ad eccezione di quelle predisposte dal Comune.

ART.15

UBICAZIONE DELLE BACHECHE

Le bacheche isolate su supporti fissi non sono in ogni caso ammesse su suolo pubblico, fatta eccezione per quelle predisposte dal Comune stesso con apposita delibera di Giunta che ne definisce il numero, l'ubicazione e la destinazione.

Le stesse possono essere installate solo su suolo privato ma non possono aggettare su suolo pubblico.

Le bacheche fissate a parete di edifici privati possono essere installate previa autorizzazione.

ART.16

UBICAZIONE DELLA PUBBLICITA' ORDINARIA

I cartelli e gli altri mezzi di pubblicità ordinaria non possono essere installati all'interno del centro abitato; l'unica pubblicità ordinaria ammessa è quella prevista nel Piano Generale Comunale, nel Piano Generale della Pubblica Affissione e nelle apposite convenzioni comunali del settore.

Eventuali sovrapposizioni di ubicazione degli impianti pubblicitari con la segnaletica stradale anche se apposta successivamente, qualora non dovessero essere giuridicamente compatibili, comportano sempre la rimozione degli impianti pubblicitari stessi.

Fuori il centro abitato, la limitazione dimensionale massima è di m.2 x 1,40.

E' prevista la pubblicita' ordinaria presso impianti sportivi, cantieri edili, distributori di carburante, aree fieristiche e luoghi simili.

In questi casi l'esposizione dei mezzi pubblicitari puo' essere solo temporanea e deve essere autorizzata con le modalita' previste nell'art.17.

In riferimento a quanto disciplinato dal vigente Codice della Strada nell'art.23 comma 6, limitatamente agli impianti comunali previsti nell'allegato "A", è consentito derogare alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli stessi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONI

ART.17

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda installare insegne, pubblicita' ordinaria, pubblicita' varia, tende, bacheche ed altri mezzi pubblicitari deve richiedere preventiva autorizzazione al responsabile dell'Ufficio Urbanistico Comunale, contenente analitica descrizione delle caratteristiche principali dell'opera, e corredata di:

- 1) auto-attestazione, redatta ai sensi della Legge 04.01.1968 n.15, con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario da collocarsi ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilita' sia la conformita' alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilita';
- 2) planimetria in scala adeguata del luogo ove si intende collocare l'opera;
- 3) progetto quotato in scala 1:20, tale da individuare tutti gli elementi essenziali dell'opera, compreso il disegno dei supporti ed i colori che si intendono adottare, eventuali impianti elettrici nel rispetto delle norme C.E.I. con le caratteristiche di illuminazione;
- 4) Prospetti dell'intero fabbricato interessato all'installazione, in scala 1:100 o 1:50 e particolari tali da individuare tutti gli elementi della collocazione dell'opera;
- 5) documentazione fotografica a colori formato minimo 10 x 15, che individui il contesto ambientale nel quale l'opera andra' ad inserirsi;
- 6) Nulla - osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non e' comunale;
- 7) Nulla - osta delle Autorita' competenti per i luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o per edifici o luoghi di interesse storico o artistico;
- 8) Nulla osta condominiale o degli altri proprietari di unita' immobiliari qualora lo stabile non sia costituito in condominio.

ART.18
RILASCIO O DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, ed entro 60 giorni dalla presentazione, concede o nega l'autorizzazione.

Il diniego deve essere motivato.

I termini di cui sopra sono sospesi nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti i richiedenti, a mezzo comunicazione scritta a produrre ulteriore documentazione.

L'esposizione è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione dopo semplice comunicazione all'Ufficio Tributi nei casi di pubblicità relativa a vendita e locazione di immobili posta sui fabbricati interessati e per le targhe professionali di dimensione non superiore a cm.30x40, fermo restante l'assolvimento dell'obbligo tributario.

ART.19
INTERVENTI DI MODIFICA

Per ogni operazione di modifica che si intenda apportare ad insegne, pubblicità ordinaria, tende e bacheche esistenti, escluse le semplici operazioni di manutenzione, valgono le prescrizioni e procedure di cui agli artt.17 e18.

ART.20
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione, ha l'obbligo di verificare periodicamente il buono stato di conservazione e funzionalità dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; qualora non si verifichi questa condizione, il responsabile dell'Ufficio Urbanistico Comunale ne intima la sistemazione e in difetto, la rimozione.

In caso di non ottemperanza, l'insegna, gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche vengono rimosse d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del titolare.

Il titolare dell'autorizzazione inoltre, ha l'obbligo di adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente, per intervenute e motivate esigenze ed inoltre e' tenuto a provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione ed al ripristino delle cose e dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, deve essere applicata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, la targhetta metallica, prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/92.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

ART.21

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, a tutte le leggi, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto da eventuali regolamenti condominiali.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli incaricati municipali.

I titolari dell'autorizzazione, ai fini della validità della stessa, sono tenuti a corrispondere le imposte ed i diritti previsti dalla normativa vigente.

ART.22

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'installazione di insegne, pubblicità ordinaria, tende e bacheche, nonché delle altre forme di pubblicità previste dal presente regolamento, decade qualora non siano osservate le condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione stessa.

ART.23

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza che il titolare della stessa abbia diritto ad indennità o compensi di sorta.

Il provvedimento di revoca deve essere opportunamente motivato e deve prevedere il termine massimo per la rimozione dell'impianto che comunque non potrà essere superiore a mesi 2 (due).

ART.24

RIMOZIONE DI INSTALLAZIONI ABUSIVE

Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'effettuazione della pubblicità.

Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I, Sezione I e II della Legge 24 dicembre 1981 n.689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

Per la violazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, si applica la sanzione da L.200.000 a L.2.000.000.

In caso di installazioni abusive, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale contiene diffida all'interessato a provvedere alla rimozione entro il termine massimo di giorni venti.

Per installazione abusiva si intende non solo ogni genere di tipologia collegata alla pubblicità, quali insegne, bacheche, cartelli ecc.; ma anche tipologie quali bilance pesa persone, fioriere, panchine e simili abusivamente poste sul territorio comunale.

Per le scritte insulse è previsto unicamente l'obbligo di cancellazione delle stesse a cura del proprietario dell'edificio, da disporsi con apposita ordinanza, senza applicazione di sanzione alcuna di carattere pecuniario.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione dell'installazione abusiva e/o all'ordine di cancellazione delle scritte entro il termine stabilito, l'organo accertatore trasmette rapporto al Sindaco ed al responsabile della Sezione Ambiente e Servizi Manutentivi dell'Ente che provvederà alla rimozione d'ufficio nel termine massimo di giorni dieci, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata a.r.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, secondo le modalità previste dall'art.10 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507.

Il materiale rimosso viene trattenuto a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Qualora non risulti individuabile l'interessato, l'Ente procederà con tempestività alle descritte operazioni di rimozione.

TITOLO V

COLLOCAZIONE TEMPORANEA DI STRISCIONI TRASVERSALI ALLE VIE, PANNELLI, CASTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

ART.25

STRISCIONI TRASVERSALI ALLE VIE, PANNELLI CASTELLI PUBBLICITARI E SIMILI, TEMPORANEI

Per striscioni trasversali alle vie, pannelli, castelli pubblicitari e simili, si intendono tutti i mezzi atti a pubblicizzare per limitati periodi di tempo, qualsiasi manifestazione e iniziativa di carattere temporaneo.

Detti mezzi pubblicitari temporanei, devono rispondere ai requisiti richiesti nel presente regolamento ed in particolare gli striscioni trasversali alle vie devono essere collocati in ogni loro punto ad un'altezza non inferiore a m.5.10 dal piano stradale, misurata sulla mezzera dello stesso.

Possono riportare il messaggio pubblicitario su ambo le facce.

La collocazione temporanea dei mezzi di cui al presente articolo è effettuata in via prioritaria del Comune, il quale può altresì autorizzare alla collocazione terzi, per manifestazioni e spettacoli patrocinati dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali.

Sono autorizzabili partiti ed associazioni politiche, associazioni sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, associazioni d'Arma e Combattentistiche, spettacoli viaggianti e di beneficenza, festeggiamenti patriottici e religiosi, nonché mostre e fiere di interesse generale.

Le collocazioni oggetto del presente articolo possono farsi esclusivamente nei punti del territorio comunale così localizzati:

- via Roma (tratto compreso tra via C.Battisti e via Mazzini);

- Lungomare Marconi (all'altezza dell'area di intersezione con Via Mazzini, da collocarsi all'interno dell'aiuola spartitraffico delimitante gli stalli di sosta e la corsia ciclabile).

I mezzi pubblicitari non possono essere installati antecedemente a quaranta giorni prima dell'inizio e devono essere rimossi entro e non oltre cinque giorni dal termine della manifestazione o iniziativa e comunque non possono essere esposti per un periodo totale superiore ai sessanta giorni, salvo deroga deliberata dalla Giunta Comunale per particolari esigenze.

E' consentita altresì l'installazione di striscioni su tutto il territorio comunale che abbia una durata non superiore a giorni 5 (cinque), unicamente per manifestazioni di carattere sportivo.

La domanda tendente ad ottenere preventiva autorizzazione alla installazione temporanea, rivolta al Sindaco, deve essere rispondente alla normativa in materia di bollo e contenere in allegato, elaborato grafico e/o fotografico, in n.3 copie, in cui si evidenzi il mezzo pubblicitario, le relative dimensioni, i colori e le caratteristiche principali del manufatto.

Il richiedente deve dichiararvi l'assunzione di propria responsabilita' per ogni danno a cose ed a terzi, derivante dalle collocazioni effettuate.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' FONICA, DELLA PUBBLICITA' A MESSAGGIO VARIABILE E DELLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI MANUFATTI POSTI IN APPOGGIO SU SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO

ART.26 PUBBLICITA' FONICA

La pubblicita' sonora in forma fissa e/o ambulante e' vietata su tutto il territorio Comunale.

Uniche deroghe sono rappresentate da messaggi sonori collegati al periodo della campagna elettorale e da quelli informativi di avvenimenti, manifestazioni, spettacoli pubblici e/o privati di notevole rilevanza pubblica e/o culturale o per manifestazioni sportive che abbiano interesse locale.

In tali casi, all'interno del centro abitato, potra' essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati:

Dal 1 giugno al 30 settembre:

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 antimeridiane;

dalle ore 17,30 alle ore 20.30 pomeridiane;

Nel rimanente periodo dell'anno:

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 antimeridiane;

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 pomeridiane;

Per la pubblicita' elettorale, si applicano le disposizioni dell'art.7 della Legge n.24 aprile 1975 n.130.

ART.27
PUBBLICITA' A MESSAGGIO VARIABILE

Entro il centro abitato e' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, fuori dal centro abitato è consentita con un periodo di variabilità non inferiore a cinque minuti.

ART.28
**PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI MANUFATTI POSTI IN
APPOGGIO SU SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO**

E' vietata sull'intero territorio pubblico comunale la collocazione di manufatti bifacciali mobili contenenti manifesti ed altri messaggi pubblicitari (tipo sandwich).

E' consentita la collocazione degli stessi su suolo privato e/o privato di uso pubblico, purché non arrechino intralcio al pubblico passaggio.

TITOLO VII
**RISERVA PER L'ARREDO URBANO E DISCIPLINA DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI PANNELLI INFORMATIVI SUGLI
IMPIANTI COMUNALI**

ART.29
RISERVA PER L'ARREDO URBANO

Si concede la facoltà alla Giunta Comunale di consentire a ditte specializzate l'apposizione su suolo pubblico di impianti di pubblica utilità e di arredo urbano con apposita convenzione; ogni convenzione riguarderà una sola tipologia di impianto.

Le offerte di impianti di pubblica utilità e di arredo urbano che potranno essere prese in considerazione relativamente alle norme contenute nel presente regolamento, saranno esclusivamente planimetrie toponomastiche, quadri turistici, paline bus e pensiline attesa bus, contenitori porta rifiuti, panchine ed orologi.

In ogni caso, per questi impianti, da cedere a titolo gratuito al Comune, la superficie in percentuale da destinarsi a messaggio pubblicitario, non potrà superare il 30% dell'intero impianto.

Le convenzioni stipulate non dovranno superare gli anni 5 (cinque), senza facoltà di tacito rinnovo.

ART.30
**DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PANNELLI
INFORMATIVI SU IMPIANTI COMUNALI**

La gestione del servizio di pannelli informativi potrà essere affidata a soggetti terzi, mediante convenzione stipulata dalla Giunta Comunale, previa conformità della stessa alle norme del presente regolamento e del piano di ubicazione così come previsto nell'allegato a).

E' in facoltà dell'amministrazione comunale procedere nella forma della gara dell'appalto concorso per l'affidamento della gestione di tale servizio, in considerazione della ricerca della migliore offerta e dell'ottimizzazione del servizio medesimo.

TITOLO VIII

DISCIPLINA TRANSITORIA

ART.31

NORMA TRANSITORIA

Tutte le forme pubblicitarie previste nel presente regolamento, le insegne, gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche esistenti, precedentemente autorizzate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguate alle presenti norme o rimosse se non ammissibili, entro il termine di sei mesi.

Il termine suddetto e' quello entro cui deve essere presentata la richiesta di autorizzazione all'adeguamento.

Entro il termine di mesi uno dall'entrata in vigore del presente regolamento, in osservanza alle prescrizioni contenute nell'art.13 inerenti la tutela del decoro degli edifici, dovrà farsi luogo alla rimozione dalle facciate degli edifici prospicienti su pubbliche vie degli stenditoi e manufatti e quant'altro ne turbi il decoro architettonico, pena l'irrogazione delle sanzioni tutte previste dal presente regolamento.

Nei casi in cui non venga inoltrata la richiesta di autorizzazione all'adeguamento di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine previsto o qualora l'Ente esprima diniego avverso la stessa, oltre all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie determinate nel presente regolamento si procederà alla rimozione d'ufficio, qualora l'interessato non vi provveda entro il termine indicato dall'Ufficio Comunale competente.

L'intera procedura relativa all'adeguamento, non dovrà superare comunque il termine di un anno.

Detta richiesta va formulata con le modalità di cui all'art.17 .

I termini di cui sopra non si applicano nei casi in cui prevalgono motivazioni di pericolo o di pubblico interesse, quali quelle che comportino:

- intralcio e/o pericolo al traffico pedonale o veicolare;
- disagio manutentivo e/o danneggiamento del verde pubblico;
- coinvolgimento di edifici o siti di pregio architettonico e/o ambientale.

In tali casi, si procede con la rimozione secondo le modalità previste nell'art.24.